



## COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 123 del 28-12-2017

**Oggetto:** CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 46 DEL 07/08/2013: DISCIPLINA APPLICATIVA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	A
ANDREANI UMBERTO	P	SESTILI PIERO	A
VITTORIA RAFFAELLA	A	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	A
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 12 e assenti n. 5 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dr. COLONNELLI UMBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ANDREANI UMBERTO  
SCALBI LAURA

**In continuazione di seduta - n. 18 dell'ordine del giorno.**

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione il Consigliere Fedrigucci e l'Assessore Magrini; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l' art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, come sostituito dal comma 169, Art. 1 della Legge 29/6/2006, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

**Visto** l' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all' adempimento dell' obbligo dell' invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Visto** il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

**Visto** il vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, adottato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 07/08/2013 ;

**Dato atto** che sono stati presentati nei confronti del Comune di Urbino alcuni ricorsi al Tar Regionale delle Marche volti ad ottenere l'annullamento del suddetto regolamento comunale istitutivo del canone da parte dei gestori di energia elettrica, idrica, gas e telecomunicazioni, ancora pendenti;

**Visto** l'art. 12 del D. Lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016, ed in particolare il comma 3 che testualmente recita: *"L'art. 93 comma 2 del decreto legislativo 01 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni o alle tasse o canoni espressamente previsti al comma 2 della medesima disposizione"*;

**Atteso** che la disposizione sopra richiamata, ovvero l'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, stabilisce che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche di cui al capo II del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ovvero dell'eventuale contributo a tantum per spese di costruzione delle gallerie;

**Considerato**, pertanto, che alla luce dell'art. 93 comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come interpretato dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 33/2016, il canone patrimoniale non ricognitorio non può essere imposto ai fornitori di reti di comunicazione elettronica;

**Visto** altresì l'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 come recentemente interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n. 1926/2016 relativamente al concetto di gratuità dell'utilizzo delle infrastrutture da parte dei gestori della rete idrica, principio peraltro confermato dal TAR Lazio con sentenze nn. 11060/2016 e 11056/2016, nonché la sentenza dello stesso TAR Lazio n. 10878/2016 in materia di reti di comunicazione elettrica (ENEL distribuzione) che si sono pronunciati per l'annullamento del Regolamento del Canone patrimoniale non ricognitorio escludendo l'operatività del canone con riferimento ai cd. sottoservizi e con particolare riguardo al sottosuolo;

**Rilevato** che a fronte della mancata imposizione del canone non ricognitorio in capo ai soggetti sopra richiamati per effetto delle citate normative e sentenze (fornitori di reti di comunicazione elettrica, gestori di reti idriche ed altri operatori economici che occupano il sottosuolo con passaggi di cavi, quali distributori di energia elettrica, di gas, ecc....) il gettito totale proveniente dall'entrata in oggetto, generato dalle fattispecie residuali, risulta enormemente assottigliato;

**Ritenuto** che i costi di gestione del canone patrimoniale non ricognitorio, applicabili esclusivamente alle fattispecie residuali non interessate dalle disposizioni di legge e dalle sentenze richiamate, sono tali da non giustificare più la permanenza di tale entrata, attesa l'esiguità di tale gettito a fronte degli oneri assunti dall'amministrazione in via generale e complessiva per il servizio di accertamento e riscossione;

**Ritenuto** altresì opportuno, sul piano dell'economicità dell'azione amministrativa, eliminare gli effetti di eventuale contenzioso, nonchè evitare il dispendio di risorse economiche per la gestione di un'entrata che non risulta più congrua rispetto ai relativi costi;

**Visto** il D. Lgs 267/2000;

**Visto** lo statuto comunale;

## D E L I B E R A

1. di stabilire che, per le motivazioni riportate in premessa, a far data dal 01 Gennaio 2018 non trova più applicazione nel Comune di Urbino il Regolamento del Canone Patrimoniale non Ricognitorio, adottato con Deliberazione di CC. n. 46 del 07/08/2013;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazioni, in legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

'''

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,  
in data 20-12-2017, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 21-12-2017, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Astenuto
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9

totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 3

## DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Astenuto
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 3


## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente

FOSCHI ELISABETTA



Il Vicesegretario  
COLONNELLI UMBERTO



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 13 FEB. 2018

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO